

S.A.P.NA. SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI a socio unico S.p.A.  
Sede Legale: Piazza Matteotti,1 - 80133 Napoli - Capitale Sociale 3.000.000,00 € I. V. c. f. e p. IVA 06520871218  
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI NAPOLI AL N. 820632

### DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Il giorno diciotto del mese di marzo dell'anno duemilaventiquattro presso gli uffici della sede operativa siti in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi, 37/E, l'Amministratore Unico della S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A., Dott. Gabriele Gargano, il quale,

#### VISTO

- il D.lgs. 36/2003 e ss. mm. e ii. modificato a recepimento della Direttiva (UE) 2018/850, con il D.lgs. 121/2020;
- il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- la Legge n° 26 del 26 febbraio 2010, conversione in legge con modificazioni del D.L. 195/2009 recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti in Campania, e ss. mm. e ii.;
- la Legge n° 1 del 24 Gennaio 2011 conversione in legge, con modificazioni, del DL 196/2010 recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania, e ss. mm. e ii.;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Napoli N° 144 del 17 Marzo 2010;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" G.U.R.I. Serie Generale n.81, del 07.04.2014;
- la Legge Regionale n. 14 Regione Campania del 26 maggio 2016 "*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti*" e ss. mm. e ii.;
- l'art. 16 c. 7 della Legge Regionale n. 22 Regione Campania del 08.08.2016 e ss. mm. e ii.;
- la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e ss. mm. e ii.;
- il decreto legislativo n. 33/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*" e ss. mm. e ii.;
- il decreto legislativo n. 97/2016, "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" e ss. ii. e mm.;
- il Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed i relativi aggiornamenti di cui al D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;
- il Regolamento Generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il D.lgs 36/2023 del 31 marzo 2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici di cui alla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12 e ss. ripubblicazione del 13.04.2023;
- lo Statuto Aziendale di cui all'Assemblea del Socio Unico del 28 Marzo 2023;
- il Regolamento interno "*Incarichi di collaborazione esterna RE.07.2016 - Rev.06 - Giugno 2022*" adottato da SAPNA SpA con disposizione organizzativa n. 003 del 08.11.2022;

#### PREMESSO

- che la S.A.P.NA. S.p.A. è società interamente partecipata dall'Ente Città Metropolitana di Napoli ed espleta funzione di servizio pubblico essenziale provvedendo, per conto dei Comuni del territorio Metropolitano di Napoli, al servizio di trattamento del rifiuto residuale RUR proveniente dalla raccolta urbana e conferito agli impianti TMB di Tufino e Giugliano ed allo STIR di Caivano e del successivo avviamento al recupero;

- 32
- che la S.A.P.NA. S.p.A. nell'esercizio delle predette funzioni istituzionali, provvede alla necessaria azione amministrativa, gestionale, progettuale, tecnico-esecutiva ed operativa, affinché sia assicurato il funzionamento degli impianti TMB di Tufino e Giugliano e la corretta gestione dei flussi di rifiuto da e per lo STIR di Caivano;
  - che la S.A.P.NA. S.p.A. provvede altresì al mantenimento dei Siti e delle Discariche ubicate nell'ambito del territorio Metropolitan di Napoli, ed alla tenuta, monitoraggio e preservazione delle matrici ambientali, così come previsto dalla Normativa vigente, ricorrendo pertanto, a tutti i provvedimenti operativi, gestionali, tecnici ed amministrativi necessari al raggiungimento dello scopo sociale così come previsto dallo Statuto della Società;

### CONSIDERATO

- che la Ecoambiente Salerno SpA emetteva, nei confronti della SAPNA SpA, la fattura n. 21V501871 del 30/12/2021 di Euro 205.290,18 relativamente all'adeguamento costi di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti nell'anno 2013 recante la seguente dicitura "*Conguaglio dovuto rateo tariffa anno 2013, conferimento rifiuti codice CER 20.03.01 presso TMB di Battipaglia (ex STIR) a seguito della sentenza del Tribunale di Salerno n. 1851/2021, pubblicata il 07/06/2021 e divenuta esecutiva in data 27/12/2021*";
- che con Determinazione dell'Amministratore Unico del 05/05/2022, è stato conferito incarico professionale all'Avv. Amedeo Acri, legale di fiducia iscritto all'elenco dei professionisti di questa SAPNA SpA, per la redazione di un parere scritto in merito all'interpretazione della fattura sopra menzionata;
- che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal combinato disposto del decreto legge 195/2009, così come convertito dalla legge 26/2010 e sue mm. ed ii e della legge regionale 4/2007 e sue mm. ed ii., la gestione del ciclo integrato dei rifiuti è affidata, sul territorio della Regione Campania, alle Province, che esercitano tale attività per il tramite di società all'uopo costituite e da esse interamente partecipate. Detta attività, per la Città Metropolitana di Napoli, viene svolta dalla S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. e per la Provincia di Salerno da Ecoambiente Salerno S.p.A.;
- che novantadue comuni della Città Metropolitana di Napoli conferiscono i propri rifiuti urbani residuali presso gli impianti TMB (già STIR) di Tufino e di Giugliano, nonché presso quello di Caivano;
- che, in particolare, i Comuni della Penisola Sorrentina, ovvero il Comune di Castellammare di Stabia, il Comune di Vico Equense, il Comune di Meta di Sorrento, il Comune di Piano di Sorrento, il Comune di Sant'Agello, il Comune di Sorrento ed il Comune di Massa Lubrense, dietro stipula di regolare contratto di servizio, nell'anno 2013 avrebbero dovuto conferire presso gli impianti in gestione della SAPNA SpA;
- che in occasione dell'incontro tenutosi in Regione Campania in data 27/11/2012 veniva formulata l'ipotesi di conferimento di quota parte dei rifiuti presso l'impianto STIR di Battipaglia (SA), per superare la fase emergenziale;
- che, con nota della società Ecoambiente Salerno S.p.A. n. 675 del 28/11/2012 si confermava la disponibilità al conferimento presso lo STIR di Battipaglia dei rifiuti prodotti nella Provincia di Napoli (CER 20.03.01) per un quantitativo medio giornaliero di 100 t/d, specificando che detto rifiuto doveva provenire dalla raccolta giornaliera effettuata presso i comuni della Provincia di Napoli che avrebbero attuato la raccolta differenziata;
- che con nota della S.A.P.NA. SpA del 28/11/2012, acquisita al protocollo regionale al numero 881357 del 29/11/2012, si chiedeva l'emissione del dispositivo per il conferimento medio di 100 tonnellate giornaliere presso lo STIR di Battipaglia con l'elenco dei comuni e le quote a ciascuno assegnate, specificando che in media i comuni della Penisola Sorrentina conferivano 45 tonnellate /die mentre il Comune di Castellammare di Stabia conferiva in media 60 ton/die;
- che la Regione Campania disponeva che i comuni di Castellammare di Stabia, Vico Equense, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Sant'Agello, Sorrento e Massa Lubrense conferissero, dal giorno 30/11/2012, presso l'impianto STIR di Battipaglia, i quantitativi di rifiuti urbani recanti codice CER 20.03.01 stabiliti dalla nota della S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA;
- che la tariffa applicata - richiesta da Ecoambiente Salerno SpA - è stata pari ad € 145,00 a ton. oltre IVA;

- 33
- che in data 07/06/2021 è stata emessa dal Tribunale di Salerno la sentenza n. 1851/2021, a definizione dei giudizi riuniti recanti numero di RG 5546/2014 e 6826/2015, già pendenti tra la Ecoambiente Salerno S.p.a., la Regione Campania, il Comune di Cava de Tirreni, il Comune di Nocera Inferiore e la Provincia di Salerno, aventi ad oggetto il riconoscimento dell'illegittimo comportamento della Regione Campania che, tardivamente ed ingiustificatamente, aveva richiesto ad Ecoambiente Salerno S.p.a. l'adeguamento tariffario da ribaltare ai comuni, a causa dell'aumento dei costi di tenuta del termovalorizzatore di Acerra;
  - che con la sentenza di cui al punto precedente, lungi dall'accertamento di quanto richiesto dall'attrice, veniva dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che le parti, nel corso del giudizio, definivano transattivamente il rapporto economico tra loro intercorrente;
  - che a seguito dell'emissione della sentenza in parola, la Ecoambiente Salerno S.p.a. ha richiesto alla S.A.P.N.A., a titolo di conguaglio tariffario, la somma di € 29,00 a tonnellata per il servizio reso nell'anno 2013;
  - che, tale sentenza resa del Tribunale di Salerno non ha statuito la debenza di un costo maggiore da parte della S.A.P.N.A. e, quindi, da parte dei Comuni che, durante la fase emergenziale richiamata in premessa, hanno conferito i rifiuti presso lo STIR di Battipaglia, ma ha solo preso atto di un accordo raggiunto tra le parti che fa stato solo tra chi ha partecipato al giudizio;
  - che, a seguito di quanto sopra evidenziato e riportato nel parere dell'Avv. Acri registrato al prot. SAPNA n. 0019410 del 12.12.2022, la richiesta di pagamento delle somme in fattura (nota di debito) n. 21V501871 del 30/12/2021 è stata respinta e contestata alla Ecoambiente Salerno in data 14.12.2022 – cfr. protocollo SAPNA n. 0019556 di pari data;
  - che, per mero scrupolo difensivo, oltre a contestare la fattura emessa alla Ecoambiente Salerno SpA, è stata trasmessa specifica informativa ai Comuni di Castellammare di Stabia, Vico Equense, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Massa Lubrense rappresentando che la Ecoambiente Salerno S.p.a. ha formulato richiesta di pagamento di un conguaglio tariffario e che detta richiesta appare ingiustificata e che, pertanto, sarà respinta ma che, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in sede giudiziale, di detta richiesta, la S.A.P.N.A. Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.a. potrebbe vedersi costretta a ribaltare detto costo sui comuni;
  - che detta comunicazione trasmessa, ai Comuni sopra menzionati, con protocollo SAPNA n. 0019535 del 14.12.2022, ad ogni effetto di legge, ha valenza anche come atto interruttivo della prescrizione decennale;
  - che in data 04.03.2024 la Ecoambiente Salerno SpA, notificava a questa SAPNA SpA, Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Salerno n. 401/2024 del 01/03/2024 RG 1466/2024 per il pagamento di Euro 205.290,18 oltre interessi richiesti, Euro 406,50 quali spese del procedimento monitorio ed Euro 2.135,00 quali compensi legali, oltre oneri per legge;
  - che ricorre la necessità inderogabile per questa SAPNA di costituirsi nel giudizio in opposizione al D.I. n. 401/2024;
  - che presso questa S.A.P.N.A. S.p.A. è istituito un elenco di professionisti iscritti al proprio albo professionale, abilitati all'esercizio della professione, suddiviso per categoria tra le quali rientrano quella degli avvocati amministrativisti, civilisti, penalisti e giuslavoristi;
  - che, ai sensi della normativa sulla Trasparenza - D. Lgs 33/2013 sull'Anticorruzione - Legge n.190/2012, si rende necessario indicare in via preventiva l'onorario del legale incaricato, almeno per il primo grado di giudizio o se già concluso quello successivo, in alternativa ipotesi di liquidazione forfettaria;

*per quanto sopra visto, considerato e premesso*

#### **DETERMINA**


- di affidare all'avv. Amedeo Acri, legale di fiducia, iscritto all'elenco dei professionisti di questa S.A.P.N.A. SpA, al prot. n. 637/III.9 del 24/01/2014, l'incarico di difendere questa S.A.P.N.A. S.p.A. nel giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 401/2024 proposto da Ecoambiente Salerno SpA dinanzi al Tribunale di Salerno;
- di fissare l'onorario dell'Avv. Amedeo Acri, per l'espletamento del predetto incarico, definito sulla base del D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, con una riduzione del 50% oltre I.V.A., C.P.A. ed eventuali spese vive sostenute opportunamente documentate, detratta la R.A.;

pertanto, atteso il valore della controversia, l'onorario comprenderà: Euro 1.276,00 per la fase di studio della controversia, Euro 814,00 per la fase introduttiva del giudizio; Euro 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione, Euro 2.126,50 per la fase decisionale; ovvero per complessivi Euro 7.051,50 quale importo massimo raggiungibile e qualora il procedimento dovesse impegnare tutte le fasi sopra descritte, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e spese di procedura.

#### DISPONE

- che la presente determinazione abbia validità ed efficacia immediata;
- di dare comunicazione della presente determina all'Ufficio Affari Generali, all'Ufficio Amministrazione e Finanza, al Direttore Tecnico della S.A.P.NA. S.p.A.;
- che la presente determina venga trascritta sul "Libro delle Determinazioni" dell'Amministratore Unico. Copia verrà inviata per conoscenza al Socio Unico ed al Collegio Sindacale.

L'Amministratore Unico  
(dott. Gabriele Gargano)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Gargano', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.